

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2021/2241 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2021

### sulla composizione e sul mandato del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1, e l'articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione del Consiglio, del 14 gennaio 1974 <sup>(1)</sup>, ha istituito un comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST). Tale risoluzione è stata sostituita dalla risoluzione del Consiglio, del 28 settembre 1995 <sup>(2)</sup>, che è stata modificata e integrata dapprima dalla risoluzione del Consiglio, del 28 maggio 2010 <sup>(3)</sup>, che ha cambiato la denominazione del CREST nel «Comitato per lo Spazio europeo della ricerca», poi dalla risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 2013 <sup>(4)</sup>, che ha cambiato tale denominazione nel «comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione» («CSER»), e, infine, dalle conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2015, sul riesame della struttura consultiva dello Spazio europeo della ricerca (SER).
- (2) Il 1° dicembre 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni su un nuovo Spazio europeo della ricerca («nuovo SER»), definendolo come uno spazio incentrato sui ricercatori, fondato sui valori, improntato all'eccellenza e finalizzato a conseguire un impatto, in cui i ricercatori, le conoscenze e le tecnologie trovano sostegno e possono circolare liberamente.
- (3) Il 26 novembre 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla futura *governance* del nuovo SER, nelle quali si sottolinea che il nuovo SER e le relative priorità richiedono la revisione globale dell'attuale *governance* del SER e si conferma che il CSER è il comitato congiunto politico strategico ad alto livello con funzioni consultive che fornisce consulenze tempestive al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri in merito ad aspetti strategici della politica di ricerca e innovazione (R&I).
- (4) Il Consiglio ha convenuto di rivedere il mandato del CSER al fine di tenere conto della *governance* del nuovo SER e di limitare l'adesione del CSER ai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione con un elevato livello esecutivo di responsabilità nelle politiche in materia di R&I. Il Consiglio ha altresì riconosciuto il valore aggiunto della copresidenza del CSER da parte dei rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
- (5) È opportuno pertanto rivedere il mandato del CSER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Il mandato riveduto del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione è adottato.
2. Il testo del mandato riveduto figura nell'allegato.

<sup>(1)</sup> Risoluzione del Consiglio, del 14 gennaio 1974, relativa al coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione di azioni di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia (GU C 7 del 29.1.1974, pag. 2).

<sup>(2)</sup> Risoluzione del Consiglio, del 28 settembre 1995, riguardante il CREST (GU C 264 dell'11.10.1995, pag. 4).

<sup>(3)</sup> Risoluzione del Consiglio, del 28 maggio 2010, sugli sviluppi della *governance* dello spazio europeo della ricerca (SER) – cfr. ST 10255/10 su <http://register.consilium.europa.eu>.

<sup>(4)</sup> Risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 2013, sull'attività consultiva per lo spazio europeo della ricerca – cfr. ST 10331/13 su <http://register.consilium.europa.eu>.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J. BORRELL FONTELLES

---

## ALLEGATO

**Mandato del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER)**

## COMPITI DEL COMITATO

*Articolo 1*

1. Il comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione («comitato») è un comitato congiunto politico strategico ad alto livello con funzioni consultive che fornisce consulenze tempestive al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri in merito ad aspetti strategici della politica di ricerca e innovazione (R&I).
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
  - a) fornire consulenza sugli orientamenti politici strategici e sulle tendenze future che richiedono il perfezionamento delle politiche a livello dell'Unione e nazionale, come anche a livello regionale, in materia di R&I, compreso sull'attuale e sul futuro programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione e su altre pertinenti iniziative dell'Unione orientate alla R&I;
  - b) avviare aggiornamenti dell'agenda politica del SER, fornendo consulenze strategiche tempestive basate fra l'altro sull'esame dei progressi compiuti nelle azioni SER in corso;
  - c) riflettere e fornire consulenza sulle nuove esigenze strategiche che soddisfano i criteri dell'agenda politica del SER, durante l'intero processo di attuazione di tale agenda politica;
  - d) interagire con strutture di *governance* e di coordinamento a un livello analogo in altri settori strategici pertinenti, quali l'istruzione superiore e l'industria.

*Articolo 2*

Il comitato presta la sua consulenza, fornisce pareri e presenta relazioni su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

## COMPOSIZIONE

*Articolo 3*

1. Sono membri del comitato gli Stati membri e la Commissione («membri»).
2. Ogni membro nomina al comitato fino a due rappresentanti che hanno un elevato livello esecutivo di responsabilità nelle politiche in materia di R&I.
3. Un membro che non sia in grado di partecipare a una riunione del comitato può nominare un sostituto per tale riunione o delegare le sue funzioni a un altro membro. I copresidenti e il segretariato del comitato sono informati per iscritto prima della riunione.

## PRESIDENZE E SEGRETARIATO

*Articolo 4*

1. Il comitato è copresieduto da un rappresentante di uno Stato membro e da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato, a maggioranza dei suoi membri, elegge un copresidente tra i rappresentanti degli Stati membri. Il mandato di tale copresidente è per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta.
3. Lo Stato membro il cui rappresentante è nominato copresidente del comitato e la Commissione dispongono di un rappresentante supplementare in seno al comitato per la durata della carica del copresidente.
4. I copresidenti non hanno diritto di voto.

#### *Articolo 5*

Nell'eventualità che uno dei copresidenti non sia in grado di svolgere i suoi compiti, tale copresidente nomina un sostituto in accordo con l'altro copresidente.

#### *Articolo 6*

Il segretariato generale del Consiglio assicura le funzioni di segretariato del comitato.

#### LAVORI

#### *Articolo 7*

Se è richiesta una votazione, i pareri e le relazioni sono adottati a maggioranza semplice dei membri. Ciascun membro dispone di un voto. Il comitato riferisce in merito a opinioni dissenzienti o minoritarie espresse nel corso dei lavori.

#### *Articolo 8*

Soltanto i membri possono prendere la parola durante le riunioni del comitato. Tuttavia, in circostanze eccezionali i copresidenti possono convenire altrimenti.

#### *Articolo 9*

I rappresentanti dei paesi associati al programma quadro R&I dell'Unione nonché di paesi terzi interessati, esperti esterni e portatori di interessi possono essere invitati a pertinenti riunioni del comitato, se del caso, in relazione a specifici punti dell'ordine del giorno e conformemente al regolamento interno del Consiglio.

#### *Articolo 10*

Il comitato, in casi debitamente giustificati, può affidare compiti specifici a task force ad hoc temporanee.

#### *Articolo 11*

1. Il comitato si riunisce due volte all'anno. Se la situazione lo richiede, i copresidenti convocano anche una riunione straordinaria del comitato.
2. Le riunioni del comitato si tengono di norma a Bruxelles, ma possono essere ospitate dal paese che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea conformemente al regolamento interno del Consiglio.

#### *Articolo 12*

1. Al comitato si affianca un comitato direttivo. Il comitato direttivo è composto dai copresidenti del CSER e da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri del trio di presidenza in carica del Consiglio dell'Unione europea e di quello successivo.
2. Il comitato direttivo seleziona e prepara i temi per le discussioni strategiche del comitato, con il sostegno, se necessario, delle task force ad hoc del comitato.

#### *Articolo 13*

La Commissione informa periodicamente il comitato in merito ai lavori del forum del SER.

*Articolo 14*

Il comitato adotta le proprie modalità procedurali conformemente al regolamento interno del Consiglio.

---